



**COMUNE DI BARLASSINA**  
**(Milano)**

# **REGOLAMENTO COMUNALE**

## **DI POLIZIA MORTUARIA**

**Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 18.03.2003 con deliberazione n° 14**

**esecutiva dal 7 aprile 2003**

**(con modifiche all'articolo 71 approvate dal Consiglio Comunale nella seduta dell'11.01.2005 con  
deliberazione n° 8)**

# **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

## **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1**

#### **Oggetto**

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, al D.P.R. 10/9/1990 n. 285 ha per oggetto il complesso delle norme dirette a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività ad essi connesse.

### **Articolo 2**

#### **Gestione servizi cimiteriali**

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 112 – 113 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente ASL.

### **Articolo 3**

#### **Responsabilità**

Il comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

### **Articolo 4**

#### **Servizi gratuiti e a pagamento**

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico e indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- b) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 27;
- c) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- d) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 20;

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite.

Il comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42 del D.lgs 18/8/2000 n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

### **Articolo 5**

#### **Atti a disposizione del pubblico**

Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del

10/9/1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

## **DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI**

### **Articolo 6**

#### **Dichiarazione di morte**

La dichiarazione di morte è fatta entro 24 ore dal decesso all'ufficiale dello stato civile da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.

Detta dichiarazione è iscritta a cura dell'ufficiale dello stato civile nei registri degli atti di morte ai sensi del vigente ordinamento dello stato civile.

All'atto della denuncia deve essere indicato esattamente l'ora, il giorno, il luogo in cui avvenne il decesso ed essere fornite tutte le notizie afferenti l'età, sesso, stato civile, residenza ecc., del defunto, di cui ai moduli forniti dall'Istituto Nazionale di Statistica e dal Servizio d'Igiene Pubblica ASL.

### **Articolo 7**

#### **Decesso di persona priva di assistenza – decesso sul suolo pubblico**

Chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso di persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire le cause della morte.

Nei casi di morte sul suolo pubblico, quando per il breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri assodati di morte, essa non possa ritenersi che presunta, il corpo sarà trasportato, con riguardo, alla sua abitazione o alla camera di osservazione del cimitero.

Quando invece la morte possa essere immediatamente accertata, il trasporto potrà farsi direttamente anche alla camera di deposito del cimitero, a meno che non vi sia sospetto di reato, nel qual caso il corpo potrà essere rimosso solo dopo il nulla osta dell'autorità giudiziaria.

### **Articolo 8**

#### **Denuncia della causa di morte**

A termini della lettera a) dell'art. 103 T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n° 1265 tutti gli esercenti la professione di medico devono, in ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che secondo la loro scienza e coscienza ne è la causa.

La denuncia della causa di morte, di cui al comma precedente, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità di intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.

L'assistenza medica è da intendersi come conoscenza da parte del medico curante del decorso della malattia indipendentemente dal fatto che il medico abbia o meno presenziato al decesso.

Il medico curante deve compilare, ai sensi dell'art. 6 comma 4 del presente regolamento, unicamente la scheda Istat. Copia della scheda deve essere inviata entro 30 giorni da parte dell'ufficiale dello stato civile all'ASL competente per territorio.

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'articolo 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

L'obbligo di denunciare la causa riconosciuta della morte all'ufficiale dello stato civile é pure fatto ai medici che siano incaricati di eseguire le autopsie dall' Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n° 185 e si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli art. 39 e 45 del DPR 10/9/1990 n. 285.

Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte é fatta dal medico necroscopo di cui all'art. 10 del presente regolamento.

Presso l'ASL dovrà essere conservato e tenuto aggiornato un registro dei deceduti nel Comune per ciascun anno solare con indicazione della causa di morte.

## **Articolo 9**

### **Rinvenimento di parti di cadavere**

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza. Il Sindaco incarica dell'esame delle parti rinvenute il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti all'Autorità Giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

## **Articolo 10**

### **Visita necroscopica**

Ricevuta la denuncia di decesso verificatosi nel comune, l'ufficiale dello stato civile effettua l'accertamento della morte tramite il medico necroscopo, il quale è tenuto a rilasciare il certificato scritto del sopralluogo e delle constatazioni eseguite.

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate:

- a) sul territorio dai medici dell'ASL appositamente nominati;
- b) negli stabilimenti di ricovero dal Direttore Sanitario o dai medici da lui delegati.
- c) Il medico necroscopo é responsabile delle seguenti funzioni:
- d) accertare il decesso e redigere il certificato di cui all'art. 74 comma 2 del DPR 3/11/2000 n. 396;
- e) notificare la causa di morte sull'apposita scheda ISTAT nel caso di decesso senza assistenza medica;
- f) emettere il suo parere sul sospetto di morte dovuta a reato;
- g) secondo i casi richiedere il riscontro diagnostico e segnalarne l'opportunità al coordinatore sanitario dell'ASL;
- h) emettere prescrizioni riguardanti la durata del periodo di osservazione, il tipo e la modalità dell'eventuale trattamento conservativo, le modalità dell'eventuale trasporto della salma;
- i) eseguire il trattamento antiputrefattivo nei soli casi previsti dalla circolare regionale 26/6/2000 n. 32.

I medici necroscopi dipendono per tale attività dal coordinatore sanitario dell'ASL ed a questi riferiscono sull'espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del Codice Penale, salvo i casi previsti dal successivo art. 15.

La visita del medico necroscopo deve essere effettuata non prima di 15 ore e comunque non oltre le 30 ore dal decesso, salvo i casi di decapitazione o maciullamento o i casi in cui il medico necroscopo sia in grado di accertare il decesso mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti.

Sulla base della dichiarazione del medico necroscopo dalla quale risulta che la morte è accertata e non presumibilmente dovuta a causa delittuosa, il Sindaco o per esso l'ufficiale dello stato civile autorizzerà le pratiche richieste per il trasporto, per la sepoltura, per l'imbalsamazione o per la cremazione nei modi e forme che saranno adottati al riguardo.

Sul dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa l'autorizzazione alla visita necroscopica sarà subordinata al nulla-osta dell' Autorità Giudiziaria.

In questa ipotesi, la salma sarà lasciata in luogo e nella posizione in cui si trova, coprendola con un telo, fino a che l'Autorità Giudiziaria stessa non avrà dato le opportune disposizioni.

## **Articolo 11**

### **Nati morti**

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 37 del DPR 3/11/2000 n. 396 sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli da 1 a 6 del D.P.R. 10/9/1990 n° 285.

I medici e le ostetriche hanno pure l'obbligo di notificare allo stato civile i prodotti del concepimento espulsi dopo il 6° mese di gravidanza ed i nati morti dopo il 7° mese fino al termine della gestazione.

Nella dichiarazione verrà indicata l'età di vita intrauterina, il sesso se riconoscibile e le cause certe o probabili della morte del feto e quelle dell'aborto.

## **Articolo 12**

### **Decesso per malattie infettive**

In tutti i casi di morte per malattie infettive diffuse, comprese nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico necroscopo deve darne subito avviso al coordinatore sanitario dell'ASL per i necessari provvedimenti di disinfezione in osservanza di tutte le disposizioni sulla profilassi delle malattie infettive.

## **Articolo 13**

### **Inumazione di parti del corpo umano**

Per la inumazione di parti del corpo umano asportate in seguito ad operazione chirurgica, è sufficiente la richiesta dettagliata e circostanziata al Sindaco che provvederà per l'inumazione, facendo redigere analogo verbale da depositare negli atti con l'indicazione del preciso luogo di seppellimento nel cimitero.

## **Articolo 14**

### **Riscontro diagnostico**

I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale e ad un deposito di osservazione o ad un obitorio sono sottoposti al riscontro diagnostico secondo le norme della legge 15/2/61 n. 83.

Allo stesso riscontro possono essere sottoposti i cadaveri di persone:

- a) decedute a domicilio quando il medico necroscopo posseda elementi di sospetto che la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusa;
- b) per le quali sussista il dubbio della causa di morte;
- c) decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando sia necessario il controllo delle diagnosi o il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il riscontro diagnostico viene disposto:

dal medico necroscopo per i casi di cui al comma 1;

dal coordinatore sanitario dell'ASL su proposta del medico necroscopo per i casi di cui al comma 2 punto a) e su proposta del medico curante per i casi di cui al comma 2 punto b); dal direttore sanitario per i casi di cui al comma 2 punto c).

Il riscontro diagnostico é eseguito, alla presenza del primario o curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero oppure da altro sanitario competente incaricato dal servizio, i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico il cadavere deve essere ricomposto con la miglior cura.

Le spese relative all'effettuazione del riscontro diagnostico sono a carico dello stabilimento di ricovero per i casi di cui al comma 2 punto c) del presente articolo, della ASL per gli altri casi.

Il trasporto del cadavere dal luogo in cui é avvenuto il decesso al luogo in cui verrà effettuato il riscontro diagnostico é soggetto a disposizioni che il medico necroscopo precisa nel certificato di visita necroscopica.

Restano salvi i poteri dell'autorità giudiziaria nei casi di competenza.

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica del personale operatore a mente degli articoli 9, 69 e 74 del decreto Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n° 185.

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura, comunicati al Sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte contemplata dall'art. 8.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n° 1265 e successive modificazioni.

Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

## **Articolo 15**

### **Periodi di osservazione dei cadaveri**

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né essere sottoposto ad autopsia, imbalsamazione e trattamenti conservativi, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2/12/1975 n. 664 e successive modificazioni.

Nei casi di morte improvvisa ed in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione dovrà essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente. La durata e il termine del periodo di osservazione vengono esplicitati nel certificato di visita necroscopica.

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni d'iniziata putrefazione, od altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'ASL, il Sindaco può ridurre il tempo di osservazione nel luogo del decesso o nella apposita camera mortuaria a meno di 24 ore. Potrà ordinarne anche il trasporto urgente in apposito carro chiuso alla camera mortuaria del cimitero per il periodo d'osservazione di legge, disponendo per la disinfezione dei locali d'abitazione del defunto.

Durante il periodo di osservazione il cadavere deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

Premesse sempre le necessarie pratiche di nettezza da usarsi sul presunto cadavere, come se si trattasse tuttavia di persona viva, non é lecito privarlo delle sue coperte, muoverlo dal luogo e vestirlo prima della visita medica di controllo, anche in rapporto agli accertamenti di cui agli articoli 10 e 12 del presente regolamento.

Devesi inoltre provvedere che il cadavere non sia lasciato in abbandono prima di tale visita medica. Così non é permesso di ritrarre dal cadavere la cosiddetta maschera se non dopo il periodo indicato nell'articolo 14 e nei commi 1 e 2 del presente articolo.

## CAPO II

### DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

#### Articolo 16

##### Depositi di osservazione e obitori

Fatte salve le disposizioni di cui al capo III del DPR 285/90, il comune dispone, nell'ambito del cimitero, di un locale distinto dalla camera mortuaria per ricevere e tenere in osservazione, per il periodo prescritto, le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui si debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal medico necroscopo, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n° 185.

Il comune dispone di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

Il deposito di osservazione e l'obitorio possono essere istituiti dal comune anche presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio ben rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

L'ASL individua gli obitori e i depositi di osservazione che debbono essere dotati di celle frigorifere per la conservazione dei cadaveri; al loro allestimento ed all'esercizio provvede il comune cui obitorio e deposito di osservazione appartengono.

I parenti e chi si assume le veci potranno assistere i cadaveri di cui al comma 1, lettere a) e b) del presente articolo.

Nei casi di salme non assistite direttamente e continuamente, sarà provveduto affinché le medesime siano poste in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.



## **CAPO III**

### **FERETRI**

#### **Articolo 17**

##### **Deposizione della salma nel feretro**

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 19.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

#### **Articolo 18**

##### **Verifica e chiusura feretri**

La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza e la responsabilità del personale incaricato.

#### **Articolo 19**

##### **Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti**

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
- feretri di salme provenienti da altri comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 45 potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;

c) per trasferimento da comune a comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti, da comune a comune, con percorso non superiore ai 100 Km è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm.25 a norma dell'art.30, punto 5, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;

e) cremazione:

1. la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al comune di decesso;

2. la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal comune di decesso;
3. la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della ASL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

Se la salma proviene da altro comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

E' consentita l'applicazione, alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

## **Articolo 20**

### **Fornitura gratuita di feretri**

Il comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 19 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

## **Articolo 21**

### **Piastrina di riconoscimento**

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

## **CAPO IV**

### **TRASPORTI FUNEBRI**

#### **Articolo 22**

##### **Modalità del trasporto e percorso**

I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco che avrà facoltà di concordare specifiche autorizzazioni valutando casi specifici.

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria prenderà accordi con gli agenti di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

#### **Articolo 23**

##### **Trasporti Funebri**

Nel territorio del comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del DPR 10/9/1990 n.285.

I trasporti funebri nel territorio comunale possono essere effettuati da ciascun soggetto titolare dell'autorizzazione al commercio e della licenza di pubblica sicurezza di cui all'art. 115 del R.D. 18/6/1931 n. 773.

#### **Articolo 24**

##### **Trasporti gratuiti**

Il comune provvede gratuitamente ai trasporti funebri per le persone appartenenti a famiglie bisognose.

Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione è a carico del comune.

#### **Articolo 25**

##### **Norme generali per il trasporto**

In ogni trasporto, sia da comune a comune sia da stato a stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 19; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza, o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento rilasciati dal Sindaco o dall'ufficiale dello stato civile

da lui delegato e se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

## **Articolo 26**

### **Riti religiosi**

I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

## **Articolo 27**

### **Trasferimento di salme senza funerale**

Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/ 90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata e senza corteo.

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

## **Articolo 28**

### **Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività**

Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e ai necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 16 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

## **Articolo 29**

### **Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione**

Il trasporto di salme in cimitero di altro comune è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati, previo rilascio di certificato da parte del medico necroscopo.

Tale certificato viene rilasciato dopo che sia stata effettuata la visita necroscopica, sia trascorso il periodo di osservazione e venga esibita la scheda di morte Istat debitamente compilata nella parte II.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Al decreto è successivamente allegato il nulla osta del Dirigente dei Servizi di Igiene pubblica della ASL o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 18.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento.

Le salme provenienti da altro comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art.19, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

In caso di arrivo o partenza della salma è consentita la sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con successiva prosecuzione diretta per il cimitero o per altro comune.

Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/90.

Il trasporto di cadavere da comune a comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del comune ove è avvenuto il decesso.

### **Articolo 30**

#### **Trasporti in luogo diverso dal cimitero**

Il trasporto di salme nell'ambito del comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

### **Articolo 31**

#### **Trasporti all'estero o dall'estero**

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

### **Articolo 32**

#### **Trasporto di ceneri e resti**

Il trasporto fuori comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco o da suo delegato.

Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 50.

## **TITOLO II CIMITERI**

### **CAPO I CIMITERI**

#### **Articolo 33**

##### **Disposizioni generali - Vigilanza**

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi degli artt. 112 e 113 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267.

Tutte le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione sono riservate al personale incaricato dal comune.

Le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 sono di esclusiva competenza del comune.

Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

#### **Articolo 34**

##### **Reparti speciali nel cimitero**

Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.

Gli arti, di norma, vengono cremati salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità.

#### **Articolo 35**

##### **Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali**

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del comune o che, ovunque decedute, avevano nel comune, al momento della morte, la propria residenza.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Nei reparti speciali sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 34 salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

## **CAPO II**

### **DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

#### **Articolo 36**

##### **Disposizioni generali**

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto disposto dagli artt. 68 e segg. del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e dal successivo art. 37.

#### **Articolo 37**

##### **Piano regolatore cimiteriale**

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.

Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.L. Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nel cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- c) tumulazioni individuali (loculi);
- d) cellette ossario;
- e) nicchie cinerarie;
- f) ossario comune;
- g) cinerario comune.

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.

Ogni dieci anni il comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.



### **CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

#### **Articolo 38 Inumazione**

Le sepolture per inumazioni comuni hanno la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento.

#### **Articolo 39 Cippo**

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, da un cippo, fornito e messo in opera dal comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Sulle fosse si possono deporre fiori e lumi esclusivamente negli appositi contenitori previsti dall'ufficio tecnico comunale.

Gli oggetti e/o i materiali (vasi, fiori, corone in metallo, ecc.) non conformi alle prescrizioni dell'ufficio tecnico saranno rimossi d'ufficio.

Le spese di inumazione in campo comune sono a carico dei privati e devono essere pagate all'Amministrazione Comunale in base alle tariffe deliberate dal Comune.

#### **Articolo 40 Tumulazione**

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del DPR 10/9/1990 n. 285.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

#### **Articolo 41 Deposito provvisorio**

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

a) - per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;

b) - per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private.

La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

A garanzia è richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il responsabile del servizio di polizia mortuaria, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune, o a discrezione dell'amministrazione comunale in un loculo nei colombari.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

## **CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

### **Articolo 42**

#### **Esumazioni ordinarie**

Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

E' compito dell'incaricato dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria, stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

### **Articolo 43**

#### **Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie**

E' compito del Responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

Annualmente il Responsabile del servizio di polizia mortuaria curerà la stesura di tabulati con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

### **Articolo 44**

#### **Esumazione straordinaria**

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica della ASL o di personale tecnico da lui delegato.

### **Articolo 45**

#### **Estumulazioni**

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.

Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a. a richiesta dei familiari interessati;
- b. su ordine dell'Autorità giudiziaria.

Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del servizio di polizia mortuaria cura la stesura dello scadenziere delle concessioni temporanee dell'anno successivo.

Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 46 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.

A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

#### **Articolo 46**

##### **Raccolta delle ossa**

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

#### **Articolo 47**

##### **Oggetti da recuperare**

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al personale incaricato dal comune al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal comune.

#### **Articolo 48**

##### **Disponibilità dei materiali**

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli, il tutto nel rispetto delle norme vigenti in materia di recupero dei materiali di risulta provenienti da scavi e demolizioni.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

## **CAPO V CREMAZIONE**

### **Articolo 49**

#### **Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione**

La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata dal Sindaco o da suo delegato sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, N° 445.

Per coloro, i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato.

La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

L'autorizzazione di cui comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria

### **Articolo 50**

#### **Urne cinerarie**

Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.

Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

## **CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI E CUSTODIA**

### **Articolo 51**

#### **Orario**

I cimiteri sono aperti al pubblico nei giorni e nelle ore stabiliti dal Sindaco.

L'orario di apertura e chiusura del cimitero sarà comunicato alla cittadinanza attraverso un'apposita targa affissa all'ingresso di esso.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

E' ammessa l'installazione di cancelli automatici ad orario predeterminato.

### **Articolo 52**

#### **Divieti d'ingresso**

Le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potranno introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' vietata l'introduzione dei cani, o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio.

E' proibito passare attraverso campi comuni ed attraversare le fosse.

### **Articolo 53**

#### **Mantenimento viali e parti comuni**

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata e quindi asportata.

Ogni coltivazione che non sia quella di semplici arbusti sempreverdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

### **Articolo 54**

#### **Cura delle tombe**

E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con special cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi.

Se questi però, nel tempo e per le intemperie, venissero a cadere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del personale incaricato dal comune di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero, qualora dietro avviso del personale incaricato dal comune non fossero ritirati o riportati dalle famiglie interessate entro un mese.

Il comune ha diritto di far rimuovere gli ornamenti anche provvisori e temporanei in generale, ogni qualvolta li giudichi indecorosi ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelli pericolanti, collocati sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Il responsabile dei servizi tecnici, previa diffida o comunicazione agli interessati, se reperibili, può ordinare l'inumazione d'ufficio di salme tumulate in loculi quando si verificano moleste esalazioni o perdita di materia organica, salvo sia possibile l'intervento urgente degli interessati.

### **Articolo 55**

#### **Riti funebri**

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei servizi di polizia mortuaria.

### **Articolo 56**

#### **Divieto asportazione oggetti – danni alle strutture cimiteriali**

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

E' proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ai cippi così com'è proibito eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'autorità comunale.

### **Articolo 57**

#### **Comportamento dei visitatori al cimitero**

Nel cimitero e nel piazzale antistante è vietato l'accattonaggio.

E' vietata inoltre la vendita di fiori e accessori vari senza autorizzazione comunale.

Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà, dal custode o da altro personale del cimitero o di polizia urbana, diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Salvo che i parenti autorizzati, è vietato assolutamente a chiunque non appartenga all'autorità ed al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

### **Articolo 58**

#### **Custodia**

La custodia del cimitero è affidata a personale incaricato dal comune.

Il personale incaricato dal comune deve provvedere all'esecuzione del presente regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la nettezza, la conservazione del medesimo, nonché, la tenuta dei registri.

Custodisce la chiave della porta del cimitero e quella dei diversi locali del cimitero e controlla l'efficienza dei cancelli automatici eventualmente installati.



## **TITOLO III CONCESSIONI**

### **CAPO I TIPOLOGIE E MODALITA' DI CONCESSIONE**

#### **Articolo 59 Sepolture private**

Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 37, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal comune.

Il comune può porre a disposizione dei privati:

1- sepolture di famiglia novantanovenali che comprendono:

- a. aree per tombe di famiglia o monumentali
- b. tombe di famiglia attrezzate
- c. cappelle di famiglia attrezzate con sei loculi

2 – aree per tombe monumentali quarantennali

3 – tombe doppie attrezzate in campo giardino con cippo

4 – loculi individuali in colombari

5 – cellette ossarie

6 – nicchie cinerarie

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone stabilito dal comune tempo per tempo.

Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/9/1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni.

La concessione, è stipulata previa assegnazione del manufatto dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto di proprietà del comune.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- a. la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- b. la durata;
- c. la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
- d. le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- e. l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- f. gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Tutte le concessioni sono a tempo determinato.

Le concessioni per loculi in colombari, per aree per tombe monumentali quarantennali, per tombe attrezzate sono rilasciate nei seguenti casi:

1. per la sepoltura di persone residenti nel comune;
2. per la sepoltura di persone decedute nel territorio comunale, qualunque ne fosse in vita la residenza;
3. per la sepoltura di persone non decedute nel territorio del comune e non aventi in esso la residenza al momento della morte, ma che siano nate o che, alla nascita, siano state iscritte

all'anagrafe della popolazione o abbiano avuto la residenza per un periodo non inferiore a dieci anni in questo comune;

4. per la sepoltura del coniuge o del convivente di persone non aventi la residenza a Barlassina al momento della morte, ma che siano nate o che, alla nascita, siano state iscritte all'anagrafe della popolazione o abbiano avuto la residenza per un periodo non inferiore a 10 anni in questo comune
5. per la sepoltura di persone ospitate in comunità o case di riposo che abbiano avuto in questo comune l'ultima residenza.

Per le sepolture delle persone di cui al punto 2 del comma 8 e non residenti in questo comune le tariffe di concessione vengono aumentate del 50%.

Per le sepolture delle persone di cui ai punti 3 e 4 del comma 8 le tariffe di concessione sono aumentate del 30%.

## **Articolo 60**

### **Sepolture di famiglia novantanovennali. Classificazione. Modalità di concessione.**

Le sepolture di famiglia novantanovennali si distinguono in:

1. aree per tombe di famiglia o monumentali
2. tombe di famiglia attrezzate
3. cappelle di famiglia con sei loculi

Le sepolture di famiglia possono essere concesse:

- a) ad una famiglia anche con partecipazione di altre famiglie
- b) ad enti, corporazioni, fondazioni aventi sedi o strutture nel comune.

Nel caso previsto al punto a) le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

Le concessioni di cui alla lettera a) sono rilasciate se il concessionario sia persona residente nel comune al momento del rilascio o abbia avuto la residenza nel comune per un periodo non inferiore a 10 anni.

La famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado ed ai figli adottivi o affiliati del concessionario.

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito all'atto dell'ottenimento della concessione.

Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000 da presentare al servizio di polizia mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al precedente comma.

Non potrà essere fatta concessione di sepolture di famiglia a persone ed enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto d'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera b) è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione fino al completamento della capienza del sepolcro.

Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera b) è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione fino al completamento della capienza del sepolcro.

Le tombe di famiglia o monumentali non potranno essere oggetto di cessione tra privati.

Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti già avuti in concessione, il comune ha il diritto di rientrare nel pieno possesso del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di concessione a chiunque.

Nelle cappelle di famiglia, costruite da privati, è consentita la costruzione di ossari, cinerari e colombari.

Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del responsabile del servizio tecnico.

Le spese di tumulazione di tutte le salme e dei resti sono totalmente a carico dei concessionari.

Le concessioni delle sepolture di famiglia hanno la durata di anni 99 dalla data di stipula della concessione.

Sarà concessa una proroga della concessione esclusivamente per gli anni mancanti allo scadere dei 40 dall'ultima tumulazione, previo pagamento del canone vigente proporzionalmente al numero di anni.

Scaduto il periodo di concessione si costituirà una legale presunzione di abbandono e quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere pubblica l'azione del comune.

Il comune darà avviso agli interessati della scadenza della concessione nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

## **Articolo 61**

### **Aree per tombe di famiglia o monumentali. Autorizzazione alla costruzione**

Può essere dato in concessione, in ogni tempo e secondo la disponibilità, il terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali su deliberazione della giunta comunale. L'assegnazione viene fatta per ordine progressivo delle aree disponibili.

Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal responsabile del servizio tecnico, su conforme parere del coordinatore sanitario dell'ASL e sentita la Commissione edilizia comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro: tale numero non potrà essere comunque inferiore a sei.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

L'altezza delle cappelle non può superare i mt. 6. Per le tombe di famiglia, il basamento deve avere una quota corrispondente a quella dei basamenti vicini. Il monumento sopra il basamento non deve superare i mt. 0.80 da terra; detta altezza può essere superata solamente per le statue o strutture similari di ingombro simile alle statue, che comunque non devono avere una altezza sopra il basamento superiore ai mt. 1.60.

Nell'esecuzione delle costruzioni per sepolture di famiglia è assolutamente escluso l'impiego del legno e sono vietati i plafoni di cannelli e simili. Il rivestimento esterno, quando non sia di mattoni a paramano, dovrà essere in pietra naturale ( escluse le arenarie e le calcari tenere) e così dicasi di tutte le membrature decorative, ammettendosi però l'uso delle terre cotte, quando sia ciò richiesto dal carattere delle decorazione. Lo zoccolo, gli scamilli, i gradini devono essere unicamente in pietra dura naturale.

Quando la parte fuori terra è costruita in muratura, il muro grezzo portante ( escluso lo spessore del rivestimento in pietra o in mattoni a paramano che non dovranno mai essere superiore a cm. 10 ) sarà di almeno due teste, cioè circa cm. 25 e di cm. 40 quando sia destinata a loculi. La muratura dovrà essere eseguita con malta e sabbia viva lavata. Quando, in luogo del muro grezzo, si esegue la struttura in conglomerato cementizio, lo spessore minimo di questo sarà di cm. 20. tra il parametro interno dei muri portanti e la sua parete dovrà essere creata una camera d'aria. La cripta sotterranea dovrà essere areata a mezzo di apposite canne di ventilazione. Quando la parte fuori terra è costruita in pietra da taglio, a tutto spessore, lo spessore sarà di cm. 30.

Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il progetto approvato.

La costruzione delle sepolture di famiglia deve avvenire entro un anno dalla data di approvazione del progetto.

Per motivi da valutare dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di sei mesi.

## **Articolo 62**

### **Tombe di famiglia attrezzate**

Le tombe di famiglia attrezzate con 6 contenitori in cemento armato e copertura in marmo sono capaci di n° 6 salme, cassette per i resti ed urne per le ceneri.

Sul marmo di copertura è permesso il collocamento di arredi funebri (croci, monumenti, lapidi di metallo, ecc.) di altezza non superiore a mt. 0,80 dal basamento e che non superino la larghezza della tomba.

## **Articolo 63**

### **Cappelle di famiglia attrezzate con 6 loculi**

Le cappelle di famiglia attrezzate con sei loculi sono realizzate con tipologia laterale e non frontale. Sono capaci di n° 6 salme, cassette per i resti ed urne per le ceneri.

Il rivestimento di facciata è in lastre fisse di marmo bianco Carrara C, con intercalate fasce di legno orizzontali; la porta di ingresso è in cristallo trasparente a due battenti.

## **Articolo 64**

### **Aree per tombe monumentali quarantennali**

Può essere dato in concessione, secondo disponibilità e solo in presenza della salma, il terreno (metri 2 x 1) per la costruzione di tombe con 2 contenitori in cemento armato sovrapposti per la tumulazione di due salme.

Il diritto di sepoltura per la prima salma è circoscritto alla sola persona per la quale viene richiesta la concessione.

La concessione della sovrapposizione, cioè per la seconda sepoltura, è ammessa soltanto per:

- a) ascendenti o discendenti in linea retta di qualunque grado
- b) fratelli e sorelle
- c) coniuge
- d) conviventi

E' ammesso anche il collocamento di cassetine con i resti o ceneri di altre salme di congiunti.

La concessione ha la durata di 40 anni a decorrere dalla data di tumulazione della prima salma.

Al momento della seconda tumulazione il concessionario o i suoi successori sono obbligati a richiedere la proroga della concessione per gli anni mancanti allo scadere dei 40 della seconda sepoltura previo pagamento del canone vigente proporzionalmente al numero di anni.

Il concessionario deve provvedere a costruire il monumento – pena la decadenza – alla sepoltura stessa entro un anno dalla tumulazione della salma.

Nel caso di seconda tumulazione la risistemazione della tomba deve eseguirsi entro 60 giorni dalla tumulazione.

La domanda di costruzione e posa del monumento deve essere firmata dal richiedente e dall'impresa che esegue l'opera. Devono essere allegati i disegni ed indicate le eventuali opere d'arte. Il responsabile del servizio tecnico comunale, rilascia l'autorizzazione per l'esecuzione dell'opera.

I monumenti dovranno posare su solide fondamenta. Le lapidi di marmo verticali, quelle inclinate e quelle che servono per pavimentazione non possono avere spessore inferiore a cm. 5.

Le prime dovranno poggiare su un massiccio di pietra in un sol pezzo, le altre dovranno essere sostenute da un contorno di pietra dura in non più di 4 pezzi (uno per capo) dello spessore di cm. 10.

I monumenti in genere dovranno presentare uno spessore proporzionato alle loro dimensioni, specialmente altimetriche, e in relazione alla qualità dei materiali con cui sono foggiate, a dettame dell'ufficio tecnico comunale.

E' vietato per la costruzione dei monumenti l'impiego di pietre artificiali, comprese le terracotte, delle pietre calcaree, delle puddinghe del ferro e della ghiaia.

I materiali da impiegare nella costruzione del monumento devono essere di provata curabilità.

Le chiavette di collegamento delle pietre saranno di bronzo, ottone, rame ed alluminio, con esclusione del ferro o di altro metallo che possa lasciare sulle pietre tracce di ruggine.

Il basamento delle tombe, deve avere una quota corrispondente a quella dei basamenti vicini.

Il monumento sopra il basamento non deve superare i mt. 0.80; detta altezza può essere superata solamente per le statue, che comunque non devono avere un'altezza sopra il basamento superiore ai mt. 1.60.

I porta lumi e in genere tutti gli accessori devono essere di tipo approvato ed armonizzare per forma, dimensioni e carattere decorativo coi monumenti cui sono applicati.

È vietato in modo assoluto l'applicazione di fotografie su carte o su tela anche se difese da custodia in vetro o in metallo.

## **Articolo 65**

### **Tombe doppie attrezzate in campo giardino con cippo**

Possono essere date in concessione, solo in presenza della salma, le tombe attrezzate con due contenitori in cemento armato, capaci di due salme, racchiuse in duplice cassa.

Il diritto di sepoltura per la prima salma è circoscritto alla sola persona per la quale viene richiesta la concessione.

La concessione della sovrapposizione, cioè per la seconda sepoltura, è ammessa soltanto per:

- a) ascendenti o discendenti in linea retta di qualunque grado;
- b) fratelli e sorelle;
- c) coniuge.
- d) conviventi.

E' ammesso anche il collocamento di cassetine con i resti o ceneri di altre salme di congiunti.

La concessione ha la durata di anni 40 a decorrere dalla data di tumulazione della prima salma.

Al momento della seconda tumulazione il concessionario o i suoi successori sono obbligati a richiedere la proroga della concessione per gli anni mancanti allo scadere dei 40 della seconda sepoltura, previo pagamento del canone vigente proporzionalmente al numero di anni.

Quanto posto sulle sepolture scadute cadrà in proprietà del comune che provvederà alla distruzione dei segni funerari.

Alla scadenza della concessione e dell'eventuale proroga il comune rientrerà in possesso di tale sepolcro facendo porre i resti mortali nell'ossario comune.

Su espressa richiesta degli aventi diritto, i resti mortali potranno essere collocati nelle celle ossario, previo pagamento della tariffa vigente.

La manutenzione del prato verde sopra alle tombe attrezzate sarà effettuata a cura del Comune.

Sulle tombe attrezzate si possono deporre fiori e lumi esclusivamente negli appositi contenitori previsti dall'ufficio tecnico comunale.

Gli oggetti e/o i materiali (vasi, fiori, corone in metallo ecc.) non conformi alle prescrizioni dell'ufficio tecnico comunale saranno rimossi d'ufficio con spese a carico del concessionario.

## **Articolo 66**

### **Sepulture private nei loculi nei colombari**

Il diritto di sepoltura nei loculi nei colombari è circoscritto alla salma per la quale venne fatta la concessione. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.

In via eccezionale, per le persone sole o per il coniuge superstite può essere ammessa a vivente la concessione di un colombaro.

La Giunta Comunale può motivatamente determinare, per alcuni periodi, la possibilità di concessione di un numero limitato e secondo criteri che la stessa stabilirà, di loculi nei colombari anche a persone viventi.

Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 40 dalla data di stipula della concessione.

Qualora il loculo nei colombari fosse stato concesso a persona vivente, al momento della tumulazione il concessionario o i suoi eredi sono obbligati alla proroga della concessione, per gli anni mancanti allo scadere dei 40 dalla tumulazione, previo pagamento del canone vigente, proporzionalmente al numero di anni.

L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili.

Alla scadenza del contratto il comune rientrerà in possesso del loculo.

Nei colombari è ammesso il collocamento di cassetine con i resti o ceneri di altre salme.

Sulle lapidi di chiusura dei loculi si possono deporre fiori e lumi esclusivamente negli appositi contenitori previsti dall'ufficio tecnico comunale.

Le scritte sulle lapidi di chiusura devono essere autorizzate dal responsabile del servizio tecnico e possono essere solo in bronzo o sue leghe.

E' vietato depositare sulle lapidi o sul pavimento oggetti e/o materiali (vasi, fiori corone in metallo, ecc.) non conformi alle prescrizioni dell'ufficio tecnico comunale.

### **Articolo 67**

#### **Ossari**

Le cellette ossario raccolgono i resti dei cadaveri esumati o tumulati da qualsiasi sepoltura e sono concesse per 60 anni dalla data di stipula della concessione.

I resti di ciascun cadavere dovranno essere contenuti in cassette di zinco di cui all'art. 36 del D.P.R. 10.9.1990, n° 285.

In ogni cella potranno essere immesse una o due cassette in base al gruppo ossario di assegnazione.

Le cellette ossario possono essere concesse per salme già inumate o tumulate nel cimitero di Barlassina o anche di altro comune purchè rientranti nelle categorie previste dal precedente art. 59.

### **Articolo 68**

#### **Nicchie cinerarie**

Le nicchie cinerarie raccolgono le urne con le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere.

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Le nicchie cinerarie sono concesse per 60 anni dalla data di stipula della concessione.

Le dimensioni massime dell'urna sono le seguenti: cm. 40 x cm 30 x cm 30 di altezza.

In ogni nicchia cineraria potrà essere immessa un'urna. Le nicchie cinerarie possono essere concesse per salme già inumate nel cimitero di Barlassina o anche di altro comune purchè rientranti nelle categorie previste dal precedente art. 59.

### **Articolo 69**

#### **Spese per tumulazione e per illuminazione lampade votive**

Le spese di tumulazione e le spese per l'illuminazione delle lampade votive per i loculi nei colombari, gli ossari e le nicchie cinerarie sono sempre a carico dei privati concessionari, e devono essere pagate all'Amministrazione Comunale in base alle tariffe deliberate dal comune.

## **Articolo 70**

### **Manutenzione delle sepolture private**

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

In caso di inadempienza si procederà a norma di legge e del presente regolamento.

<p>REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA PREVIGENTE</p>	<p>MODIFICATO CON DEIIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 8 DELL'11.01.2005</p>
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO III CONCESSIONI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CAPO II REVOCHE E RINUNCE</b></p> <p><b>Articolo 71</b> <b>Revoca o rinuncia della concessione</b> Le concessioni a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata eventualmente eccedente a 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 76 data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n° 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero. Le concessioni rilasciate a tempo determinato o indeterminato possono essere revocate qualora si verifichi una necessità legata alla realizzazione di nuovi campi o loculi all'interno cimitero. In tali casi dovrà essere verificata la possibilità di concessione a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni in caso di perpetuità, di una nuova sepoltura privata in altro campo o loculo o la collocazione dei resti in ossario. La rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede prima del termine della concessione non può essere soggetta a rimborsi, vincoli o condizione alcuna.</p>	<p><b>La rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia stata trasferita in altra sede entro il 15° anno dalla data di occupazione la giunta comunale ha la facoltà di accettare la rinuncia rimborsando tante annualità quante non sono state usufruite dedotto il 30% del canone di concessione pagato con esclusione dei relativi oneri fiscali definitivamente versati.</b> <b>La rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia</b></p>



<p>Solo nel caso di rinuncia a posti perpetui la giunta comunale potrà prevedere particolari forme compensative.</p>	<p><b>trasferita in altra sede dopo 15 anni dalla data di occupazione non può essere soggetta a rimborsi, vincoli o condizione alcuna.</b> <b>Nel caso inoltre di rinuncia a posti perpetui la giunta comunale potrà prevedere particolari forme compensative.</b></p>
--	--

## **CAPO III DECADENZA, ESTINZIONE**

### **Articolo 72 Decadenza**

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 61, comma 12;
- d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 60, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 67;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
- g) quando da un loculo (singolo, doppio o tomba di famiglia) vengono estumulate le salme, i resti mortali o le ceneri.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al responsabile del servizio di polizia mortuaria in base ad accertamento dei relativi presupposti.

### **Articolo 73 Provvedimenti conseguenti la decadenza**

Pronunciata la decadenza della concessione, il responsabili di polizia mortuaria disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Dopodiché il responsabile del servizio di polizia mortuaria disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del comune.

### **Articolo 74 Estinzione**

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi dei precedenti artt. 64 e 65, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

**TITOLO IV**  
**LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI**  
**IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

**CAPO I**  
**IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

**Articolo 75**

**Accesso al cimitero**

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al comune, gli interessati debbono avvalersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del comune.

E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 56 e 57 in quanto compatibili.

**Articolo 76**

**Responsabilità**

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

**Articolo 77**

**Recinzione aree - Materiali di scavo**

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

**Articolo 78**

**Introduzione e deposito di materiali**

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce o altro.

**Articolo 79**

**Orario di lavoro**

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal comune.

E' vietato lavorare nei giorni festivi e nel periodo compreso dal 15 ottobre al 15 novembre in occasione della commemorazione dei defunti, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.

### **Articolo 80**

#### **Vigilanza**

Il Responsabile del servizio tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni e ai permessi rilasciati ed accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

### **Articolo 81**

#### **Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri**

Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Altresi il personale del cimitero è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

## **CAPO II IMPRESE POMPE FUNEBRI**

### **Articolo 82**

#### **Funzioni - Licenza**

Le imprese di pompe funebri, a richiesta delle famiglie, possono: svolgere le incombenze non riservate al comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del comune sia presso le parrocchie ed enti di culto; fornire feretri e gli accessori relativi; occuparsi della salma; effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

### **Articolo 83**

#### **Divieti**

E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accapparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

## **TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

### **CAPO I DISPOSIZIONI VARIE**

#### **Articolo 84**

##### **Mappa**

Presso il servizio tecnico è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto con mezzi informatici.

La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del comune.

Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

#### **Articolo 85**

##### **Annotazioni in mappa**

Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- d) gli estremi del titolo costitutivo;
- e) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- f) la natura e la durata della concessione;
- g) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

#### **Articolo 86**

##### **Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

Il personale incaricato dal comune è tenuto a redigere, secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.

In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

#### **Articolo 87**

##### **Scadenziario delle concessioni**

Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Il responsabile del servizio di polizia mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza. Questo elenco sarà affisso al cimitero comunale ed all'albo pretorio del comune per l'intero anno di riferimento.

## **CAPO II**

### **NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 88**

##### **Efficacia delle disposizioni del Regolamento**

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

#### **Articolo 89**

##### **Cautele**

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni) od una concessione (aree, loculi, nicchie) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

#### **Articolo 90**

##### **Responsabile del servizio di polizia mortuaria**

Il responsabile del servizio di polizia mortuaria coincide con il responsabile del servizio tecnico.

Ai sensi dell'art. 107, comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 spetta al responsabile l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del servizio tecnico su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

La stipula degli atti di concessione delle sepolture private spetta al responsabile settore affari generali.

#### **Articolo 91**

##### **Concessioni pregresse**

Salvo quanto previsto dall'art. 89 le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

#### **Articolo 92**

##### **Sepolture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio**



Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

### **Articolo 93**

#### **Disposizioni finali**

Per quanto non compreso nel presente regolamento valgono le norme previste dal DPR 10/9/1990 n° 285 e successive modificazioni e integrazioni e dalla circolare del Ministero della Sanità n° 24 del 24/6/1993.

## INDICE

pag.

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI** **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1 Oggetto	2
Articolo 2 Gestione servizi cimiteriali	2
Articolo 3 Responsabilità	2
Articolo 4 Servizi gratuiti e a pagamento	2
Articolo 5 Atti a disposizione del pubblico	2
Articolo 6 Dichiarazione di morte	3
Articolo 7 Decesso di persona priva di assistenza decesso sul suolo pubblico	3
Articolo 8 Denuncia della causa di morte	3
Articolo 9 Rinvenimento di parti di cadaveri	4
Articolo 10 Visita necroscopica	4
Articolo 11 Nati morti	5
Articolo 12 Decesso per malattie infettive	5
Articolo 13 Inumazione di parti del corpo umano	5
Articolo 14 Riscontro diagnostico	5
Articolo 15 Periodi di osservazione dei cadaveri	6

### **CAPO II – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI**

Articolo 16 Depositi di osservazione e obitori	8
--	---

### **CAPO III – FERETRI**

Articolo 17 Deposizione della salma nel feretro	9
Articolo 18 Verifica e chiusura feretri	9
Articolo 19 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione trasporti	9
Articolo 20 Fornitura gratuita di feretri	10

Articolo 21 Piastrina di riconoscimento	10
---	----

#### **CAPO IV – TRASPORTI FUNEBRI**

Articolo 22 Modalità del trasporto e percorso	11
Articolo 23 Trasporti funebri	11
Articolo 24 Trasporti gratuiti	11
Articolo 25 Norme generali per il trasporto	11
Articolo 26 Riti religiosi	12
Articolo 27 Trasferimento di salme senza funerale	12
Articolo 28 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività	12
Articolo 29 Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione	12
Articolo 30 Trasporti in luogo diverso dal cimitero	13
Articolo 31 Trasporti all'estero o dall'estero	13
Articolo 32 Trasporto di ceneri e resti	13

### **TITOLO II – CIMITERI**

#### **CAPO I – CIMITERI**

Articolo 33 Disposizioni generali Vigilanza	14
Articolo 34 Reparti speciali nel cimitero	14
Articolo 35 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali	14

#### **CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

Articolo 36 Disposizioni generali	15
Articolo 37 Piano regolatore cimiteriale	15

#### **CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

Articolo 38 Inumazione	17
Articolo 39 Cippo	17
Articolo 40 Tumulazione	17

	Pag.
Articolo 41 Deposito provvisorio	17
<b>CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI</b>	
Articolo 42 Esumazioni ordinarie	19
Articolo 43 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	19
Articolo 44 Esumazione straordinaria	19
Articolo 45 Estumulazioni	19
Articolo 46 Raccolta delle ossa	20
Articolo 47 Oggetti da recuperare	20
Articolo 48 Disponibilità dei materiali	20
<b>CAPO V – CREMAZIONE</b>	
Articolo 49 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione	22
Articolo 50 Urne cinerarie	22
<b>CAPO VI – POLIZIA DEI CIMITERI</b>	
Articolo 51 Orario	23
Articolo 52 Divieti d'ingresso	23
Articolo 53 Mantenimento viali e parti comuni	23
Articolo 54 Cura delle tombe	23
Articolo 55 Riti funebri	23
Articolo 56 Divieto asportazione oggetti Danni alle strutture cimiteriali	24
Articolo 57 Comportamento dei visitatori al cimitero	24
Articolo 58 Custodia	24
<b>TITOLO III – CONCESSIONI</b>	
<b>CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE</b>	
Articolo 59 Sepolture private	25
Articolo 60 Sepolture di famiglia. Classificazione. Modalità di concessione	26

	Pag.
Articolo 61 Aree per tombe di famiglia o monumentali. Autorizzazione alla costruzione	27
Articolo 62 Tombe di famiglia attrezzate	28
Articolo 63 Cappelle di famiglia attrezzate con sei loculi	28
Articolo 64 Aree per tombe monumentali quarantennali	28
Articolo 65 Tombe doppie attrezzate in campo giardino con cippi	29
Articolo 66 Sepolture private nei loculi nei colombari	29
Articolo 67 Ossari	30
Articolo 68 Nicchie cinerarie	30
Articolo 69 Spese per tumulazione	30
Articolo 70 Manutenzione delle sepolture private	31
<b>CAPO II – REVOCHE, SUBENTRI, RINUNCIA ALLE CONCESSIONI</b>	
Articolo 71 Revoca della concessione	32
<b>CAPO III – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE</b>	
Articolo 72 Decadenza	33
Articolo 73 Provvedimenti conseguenti la decadenza	33
Articolo 74 Estinzione	33
<b>TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI</b>	
<b>CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI</b>	
Articolo 75 Accesso al cimitero	34
Articolo 76 Responsabilità	34
Articolo 77 Recinzione aree Materiali di scavo	34
Articolo 78 Introduzione e deposito di materiali	34
Articolo 79 Orario di lavoro	34
Articolo 80 Vigilanza	35
Articolo 81 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri	35

**CAPO II – IMPRESE POMPE FUNEBRI**

Articolo 82 Funzioni Licenza	36
Articolo 83 Divieti	36

**TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI****CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE**

Articolo 84 Mappa	37
Articolo 85 Annotazioni in mappa	37
Articolo 86 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	37
Articolo 87 Scadenziario delle concessioni	37

**CAPO II – NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 88 Efficacia delle disposizioni del regolamento	39
Articolo 89 Cautele	39
Articolo 90 Responsabile del servizio di polizia mortuaria	39
Articolo 91 Concessioni pregresse	39
Articolo 92 Sepolture private a tumulazioni pregresse Mutamento del rapporto concessorio	39
Articolo 93 Disposizioni finali	40